



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



13068/06 (Presse 258)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

2752^a sessione del Consiglio

Giustizia e affari interni

Lussemburgo, 5-6 ottobre 2006

Presidente **Sig.ra Leena LUHTANEN**
Ministro della giustizia
Sig. Kari RAJAMÄKI
Ministro dell'interno

della Finlandia

S T A M P A

Principali risultati del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul Sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e il SIS 1+ e ha confermato la sua posizione sul pacchetto legislativo relativo al SIS II. Ha incaricato la Presidenza di proseguire i negoziati con il Parlamento europeo al fine di pervenire ad un accordo in prima lettura.

Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento della frontiera esterna marittima meridionale e la decisione che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nel settore dell'asilo e dell'immigrazione.

Il Consiglio ha altresì adottato il regolamento che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che introduce a tal fine il lasciapassare per traffico frontaliero locale. Il regolamento assicurerà che le frontiere con i vicini dell'Unione europea non costituiscano un ostacolo al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale.

Ha inoltre adottato il regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'UE di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. Il regolamento mira a proteggere il mercato calzaturiero UE imponendo dazi del 16,5% e 10%, rispettivamente, sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam.

L'UE e gli Stati Uniti hanno concluso in data odierna i negoziati relativi ad un accordo interinale sul trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'amministrazione statunitense.

Infine, il Consiglio ha nominato il sig. Pierre Morel nuovo rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per l'Asia centrale fino al 28 febbraio 2007.

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	6
PUNTI DISCUSSI	
RIESAME DEL PROGRAMMA DELL'AIA	8
STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	9
SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN	12
– Fondamento giuridico	12
– SIS II e il SIS 1+ - Conclusioni del Consiglio	13
RAFFORZAMENTO DELLA FRONTIERA ESTERNA MARITTIMA MERIDIONALE - Conclusioni del Consiglio	15
RECIPROCIÀ IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO CON ALCUNI PAESI TERZI.....	19
MOLDOVA: APERTURA DEI NEGOZIATI PER L'AGEVOLAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI E ACCORDI DI RIAMMISSIONE	20
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI	21
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI	22
MISURE PENALI FINALIZZATE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	23
SENTENZE DI CONDANNA NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI PENALI	24
A margine del Consiglio	25
– Comitato misto	25
– Accordo con gli Stati Uniti d'America sulla continuazione dell'uso di dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)	25

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio <http://www.consilium.europa.eu>.
- Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

VARIE	27
– Partecipazione attiva dei giovani delle minoranze etniche alla società.....	27
ALTRI PUNTI APPROVATI	
<i>GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI</i>	
– Asilo e immigrazione	28
– Norme sul traffico frontaliero locale	28
– Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo per controversie di modesta entità	29
– Reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.....	30
– Relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Eurojust per il 2005	31
– Adesione alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato	31
– Requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani	32
<i>RELAZIONI ESTERNE</i>	
– Asia centrale - Nomina del rappresentante speciale dell'UE	32
– Conferenza euromediterranea sulle donne nella società.....	33
– Cooperazione con il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia	33
<i>POLITICA COMMERCIALE</i>	
– Antidumping - Cina e Vietnam - Calzature in cuoio	33
– Franchigie fiscali sulle importazioni	34
<i>ALLARGAMENTO</i>	
– Associazione con la Turchia - regime commerciale per i prodotti agricoli	34
<i>SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	
– Modifiche all'accordo SEE	34
<i>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</i>	
– Centro per lo sviluppo delle imprese e Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale - bilancio 2007	35
<i>POLITICA DI COESIONE</i>	
– Orientamenti strategici comunitari	35

BILANCIO

– Progetto di bilancio rettificativo al bilancio generale 2006*	36
-----------------------------------------------------------------------	----

AGRICOLTURA

– Bachicoltura.....	36
---------------------	----

PESCA

– Accordo di pesca UE-Comore.....	36
– Accordo di pesca UE-Seychelles.....	37

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig.ra Laurette ONKELINX
Sig. Jan DE BOCK

Vice Primo Ministro e Ministro della giustizia
Rappresentante Permanente

Per la Repubblica ceca:

Sig. Ivan LANGER
Sig. Jiří POSPIŠIL

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per la Danimarca:

Sig.ra Lene ESPERSEN
Sig. Søren GADE
Sig.ra Rikke HVILSHØJ

Ministro della giustizia
Ministro della difesa
Ministro per i rifugiati, gli immigrati e l'integrazione

Per la Germania:

Sig. Wolfgang SCHÄUBLE
Sig.ra Brigitte ZYPRIES

Ministro federale dell'interno
Ministro federale della giustizia

Per l'Estonia:

Sig. Kalle LAANET
Sig. Rein LANG

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per la Grecia:

Sig. Anastasis PAPALIGOURAS
Sig. Byron POLYDORAS

Ministro della giustizia
Ministro dell'ordine pubblico

Per la Spagna:

Sig. Alfredo PÉREZ RUBALCABA
Sig. Luis LÓPEZ GUERRA
Sig.ra Maria Consuelo RUMÍ IBÁÑEZ

Ministro dell'interno
Segretario di Stato per la giustizia
Segretario di Stato per l'immigrazione e l'emigrazione

Per la Francia:

Sig. Pierre SELLAL

Rappresentante Permanente

Per l'Irlanda:

Sig. Bobby McDONAGH

Rappresentante Permanente

Per l'Italia:

Sig. Giuliano AMATO
Sig. Clemente MASTELLA

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per Cipro:

Sig. Neokles SYLIKIOTES
Sig. Sofoklis SOFOKLEOUS

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico

Per la Lettonia:

Sig. Dzintars JAUNDŽEIKARS

Ministro dell'interno

Per la Lituania:

Sig. Raimondas SUKYS
Sig. Petras BAGUŠKA

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per il Lussemburgo:

Sig. Luc FRIEDEN
Sig. Nicolas SCHMIT

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio
Ministro incaricato degli affari esteri e dell'immigrazione

Per l'Ungheria:

Sig. Ferenc KONDOROSI

Sottosegretario di Stato, Ministero della giustizia

Per Malta:

Sig. Tonio BORG

Vice Primo Ministro, Ministro della giustizia e dell'interno

Per i Paesi Bassi:

Sig. E.M.H. HIRSCH BALLIN

Ministro della giustizia

Per l'Austria:

Sig.ra Karin GASTINGER

Ministro federale della giustizia

Per la Polonia:

Sig. Ludwik DORN

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e dell'amministrazione

Per il Portogallo:Sig. José MAGALHÃES
Sig. João Tiago SILVEIRASottosegretario di Stato aggiunto, responsabile dell'interno
Sottosegretario di Stato aggiunto alla giustizia**Per la Slovenia:**Sig. Dragutin MATE
Sig. Lovro ŠTURMMinistro dell'interno
Ministro della giustizia**Per la Slovacchia:**

Sig. Stefan HARABIN

Ministro della giustizia

Per la Finlandia:Sig. Kari RAJAMÄKI
Sig.ra Leena LUHTANENMinistro dell'interno
Ministro della giustizia**Per la Svezia:**

Sig. Sven-Olof PETERSSON

Rappresentante Permanente

Per il Regno Unito:Sig. John REID
Baroness SCOTLAND OF ASTHALMinistro dell'interno
Ministro aggiunto per il sistema giudiziario penale e per il sistema penitenziario e le misure alternative alla detenzione
Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari costituzionali

Baroness ASHTON OF UPHOLLAND

Per la Commissione:Sig. Franco FRATTINI
Sig. Stavros DIMASVice-Presidente
Commissario

I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:

Per la Bulgaria:Sig. Boyko KOTZEV
Sig. Margarit Nikolov GANEVVice Ministro dell'interno
Vice Ministro della giustizia**Per la Romania:**Sig. Vasile BLAGA
Sig. Ion CODESCUMinistro dell'amministrazione e dell'interno
Sottosegretario di Stato, Ministero della giustizia

PUNTI DISCUSSI

RIESAME DEL PROGRAMMA DELL'AIA

Il Consiglio ha fatto il punto dei progressi compiuti e valutato il grado di attuazione, a livello di UE e a livello nazionale, del Programma dell'Aia "Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea".

Il programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, ha ribadito l'importanza che, fin dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, l'Unione europea annette allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la scelta di farne una delle sue massime priorità – non solo perché costituisce uno dei suoi obiettivi fondamentali, ma anche e soprattutto perché è al centro degli interessi dei cittadini.

Sin dalla fine del 2004 gli Stati membri e le istituzioni europee si adoperano per assicurare l'attuazione del programma in conformità con il piano d'azione del Consiglio e della Commissione adottato nel giugno 2005.

Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha dichiarato: “Dato che il trattato costituzionale entrerà in vigore nel periodo coperto dal programma si considera utile procedere ad un riesame dell'attuazione di quest'ultimo”, invitando la Commissione a riferire nel 2006 “al Consiglio europeo in merito ai progressi realizzati e a proporre le integrazioni necessarie al programma”.

Pur non essendo entrato in vigore il trattato costituzionale, è tuttavia necessario procedere a una prima valutazione politica dei progressi compiuti nell'attuazione del programma dell'Aia e proporre le modifiche necessarie.

STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio ha esaminato la proposta che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, in particolare la principale questione insoluta: se parte del bilancio comunitario previsto per le attività di protezione civile UE potrebbe, a determinate condizioni, essere utilizzato per il noleggio di trasporti e attrezzature.

Il Consiglio, pur confermando di voler concludere un accordo entro dicembre 2006, ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper) di preparare un compromesso su tutte le questioni in sospeso. In particolare, il Coreper ha il compito di concludere la discussione sul finanziamento di trasporti e attrezzature tenendo conto delle idee espresse in sede di Consiglio:

- (a) l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del progetto di decisione [sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto] resterà immutato nel testo, senza subire emendamenti;
- (b) l'assistenza finanziaria del bilancio comunitario per le emergenze gravi di protezione civile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d) [finanziamento di risorse di attrezzature e trasporto supplementari] sarà disponibile per gli interventi nei paesi terzi;
- (c) l'assistenza finanziaria per le emergenze gravi nell'Unione europea sarà, di norma, rimborsata dallo Stato membro che l'accetta. Si potrà rinunciare al rimborso, tenuto conto della natura dell'emergenza e dell'entità dei danni;
- (d) la Commissione presenterà una prima valutazione (articolo 14) dell'attuazione delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d) già per la metà del 2008;
- (e) la prima relazione di valutazione che la Commissione dovrà presentare a norma dell'articolo 14 terrà conto dei risultati di un'analisi effettuata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, entro il 31 dicembre 2007, sulle esigenze in termini di trasporti e attrezzature sperimentate nei più importanti interventi di protezione civile e delle misure adottate nel quadro della decisione in questione per far fronte a tali esigenze;
- (f) in base ai risultati della valutazione, il Consiglio potrà chiedere alla Commissione di presentare una proposta di decisione modificata da approvare entro la fine del 2008.

Per la realizzazione dell'analisi di cui alla lettera e), la Commissione s'impegna ad istituire un gruppo composto da esperti nominati dalla Commissione e dagli Stati membri entro la fine del 2006.

Introduzione

Obiettivo della proposta è istituire la base finanziaria dell'azione comunitaria nel settore della protezione civile nel periodo di validità del quadro finanziario 2007-2013. Lo strumento sarebbe destinato a finanziare quanto segue:

- le azioni di risposta e preparazione contemplate dal meccanismo comunitario di protezione civile¹, attualmente oggetto di revisione nell'ambito della proposta della Commissione di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile;
- le azioni che rientrano attualmente nel programma d'azione comunitario a favore della protezione civile 1999-2006², come il contributo alla prevenzione (studi delle cause delle catastrofi, previsione, informazione dell'opinione pubblica) e alla preparazione (individuazione, formazione, creazione di reti, esercitazioni, mobilitazione delle competenze specialistiche) all'interno dell'UE;
- nuovi settori quali il finanziamento di attrezzature e trasporto supplementari in azioni di risposta nell'ambito del meccanismo di protezione civile.

Gli importi indicativi resi disponibili a titolo del quadro finanziario 2007-2013 ammontano annualmente a 17 milioni di EUR per le azioni all'interno dell'UE e a 8 milioni di EUR per le azioni nei paesi terzi.

Giacché l'attuale programma d'azione comunitario a favore della protezione civile scade il 31 dicembre 2006 e la presente proposta comprende il finanziamento del meccanismo di protezione civile, la mancata adozione formale del presente strumento finanziario anteriormente al gennaio 2007 creerebbe difficoltà per il finanziamento, posteriormente a tale data, delle attività di protezione civile che rientrano attualmente in detto programma e per il funzionamento del meccanismo.

Sono molti gli eventi che possono causare emergenze gravi, con conseguenze effettive o potenziali sulle persone, sui beni e sull'ambiente nel senso più ampio del termine. Emergenze di questa entità possono essere provocate da numerosi fattori e soggetti visto che possono derivare dall'azione umana – ad esempio la gestione di impianti industriali o atti terroristici - oppure da fenomeni naturali come terremoti, inondazioni, uragani e altro.

¹ Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

² Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53, prorogata dalla decisione 2005/12/CE, GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 7.

In situazioni di crisi di questo genere, gli operatori della protezione civile hanno dimostrato di svolgere un ruolo determinante intervenendo con estrema rapidità dopo un'emergenza grave e contribuendo a gestirne e alleviarne le conseguenze, riducendo così le perdite di vite umane, il numero dei feriti e i danni ambientali, economici e materiali.

L'efficacia di un intervento di risposta rapida dipende in larga parte da ciò che è stato realizzato in anticipo per la preparazione dei mezzi e delle attrezzature adeguati da inviare sul posto e intervenire.

L'efficacia e l'efficienza dei soggetti che operano nella protezione civile all'interno dei vari Stati membri non potranno che aumentare se si provvederà a mettere in comune le rispettive risorse e a rafforzare l'assistenza reciproca. Un'azione concertata avrebbe inoltre benefici anche per le persone e le comunità locali colpite dalle emergenze gravi.

La Comunità può legittimamente svolgere una funzione in un simile contesto. A tal fine nel 2001 è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile. Il meccanismo agevola la prestazione dei soccorsi in caso di emergenze gravi con la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda dei casi, attraverso una struttura rafforzata di protezione civile della Comunità costituita da un Centro di informazione e monitoraggio e da un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze. Il meccanismo offre anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di condividere gli insegnamenti tratti dagli interventi.

SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

– *Fondamento giuridico*

La presidenza ha informato il Consiglio circa la votazione, svoltasi in seno alla commissione LIBE del Parlamento europeo in data 5 ottobre 2006, relativa al pacchetto legislativo sul SIS II.

Il pacchetto si compone dei seguenti elementi:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), riportata nel doc. *5709/10/06 REV 10 + ADD 1*;
- proposta di progetto di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), riportata nel doc. *5710/7/06 REV 7 + ADD 1*;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, riportata nel doc. *8082/1/06 REV 1*;

La commissione LIBE ha adottato i testi suindicati, eccetto l'aggiunta delle parole "o dell'inserimento dei dati nel SIS II" alla fine dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (*5709/10/06 REV 10*) e dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) della decisione (*5710/7/06 REV 7*).

Il testo adottato dalla commissione LIBE sarà sottoposto alla seconda seduta plenaria del Parlamento europeo nell'ottobre 2006.

Il Consiglio ha confermato la posizione sul pacchetto legislativo concordata dal Coreper (*13361/1/06*) e ha incaricato la presidenza di continuare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di giungere a un accordo in prima lettura.

Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri sostenendo la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale.

Lo strumento giuridico specifica gli obiettivi del SIS II e fissa regole sul suo esercizio e uso, nonché sulle competenze ad esso relative, anche in relazione all'architettura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

– ***SIS II e il SIS 1+ - Conclusioni del Consiglio***

Il Consiglio ha adottato le conclusioni seguenti:

"Il Consiglio,

in riferimento al SIS II:

1. *ritiene* che il calendario riveduto per l'attuazione del SIS II, contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 12379/06 SIRIS 158 appaia fattibile e realistico. Secondo il calendario riveduto, il SIS II sarebbe operativo entro giugno 2008 negli Stati membri che partecipano attualmente al SIS 1+, consentendo l'integrazione degli Stati membri che non partecipano ancora al SIS 1+;
2. *conferma* il calendario riveduto e nel contempo incarica i competenti gruppi di lavoro del Consiglio e organi della Commissione di adoperarsi al massimo affinché il SIS II sia operativo il più presto possibile. Il Consiglio ribadisce che lo sviluppo del SIS II resta la priorità assoluta;
3. *conviene* di prorogare oltre il 31 dicembre 2006 il mandato della Commissione di sviluppare il SIS II nonché di precisare il mandato in modo che sia chiaro che esso comprende l'integrazione tecnica dei nuovi Stati membri nel SIS II;
4. *conviene* di istituire una task force informale costituita da esperti distaccati dagli Stati membri interessati, per coadiuvare il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, nella gestione e nel coordinamento del progetto SIS II, compreso lo stato di preparazione di tutti gli Stati membri. Il Consiglio invita tutti i soggetti interessati dal progetto SIS II a cooperare pienamente con la task force. Il Consiglio invita la Presidenza e la Commissione ad approvare quanto prima le modalità pratiche applicabili alla task force;

in riferimento al SIS 1+:

5. *accoglie* con favore la proposta portoghese che potrebbe rendere possibile l'integrazione dei nuovi Stati membri nel SIS 1+ e concorda sugli elementi riportati nel documento 12583/06 SIS-TECH 93 COMIX 724;
6. *invita* i gruppi di lavoro competenti a risolvere tutti gli aspetti tecnici, finanziari, giuridici, organizzativi e gestionali rimanenti della proposta trasmessa dal Portogallo, in modo da poter adottare una decisione definitiva nella sessione di dicembre sul proseguimento o no dell'integrazione dei nuovi Stati Schengen nel SIS 1+;

in riferimento all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne:

7. *invita* i gruppi di lavoro competenti, sulla base dell'esito delle discussioni riguardanti la disponibilità nei tempi più brevi possibile di un Sistema d'Informazione Schengen operativo in tutti gli Stati membri, a elaborare una pianificazione globale, fattibile e realistica, per l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree, tenendo anche conto dei risultati delle valutazioni di Schengen richieste per consentire agli Stati membri in questione di attuare l'intero acquis di Schengen. Sulla scorta di tali lavori, il Consiglio intende prendere una decisione nel dicembre 2006 sulla data o le date di eliminazione di tali controlli e informare il Consiglio europeo."

RAFFORZAMENTO DELLA FRONTIERA ESTERNA MARITTIMA MERIDIONALE - Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le conclusioni seguenti:

"Il Consiglio:

1. *riconoscendo* la necessità di un'adeguata risposta europea alla crescente crisi nelle coste mediterranee e atlantiche causata dal preoccupante aumento, negli ultimi mesi, del numero di immigrati che sbarcano, in particolare, nelle isole Canarie, a Lampedusa, a Malta e nelle isole greche. Tale risposta deve tener conto delle specificità della frontiera esterna marittima meridionale, compresa la cooperazione con i paesi terzi, e si deve basare sui principi di una tangibile solidarietà europea, con un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi d'origine o di transito. Inoltre, le azioni europee nelle coste mediterranee e atlantiche dovrebbero essere considerate parte di un più ampio approccio europeo per gestire le migrazioni e combattere l'immigrazione illegale nell'Unione europea; pertanto dovrebbero essere coerenti con altre politiche e azioni intraprese in quest'area, come quelle lungo le frontiere esterne dell'UE con l'Europa orientale e i Balcani;
2. *ricordando* l'importanza che annette all'attuazione dell'Approccio globale in materia d'immigrazione: azioni prioritarie per l'Africa e il Mediterraneo, concordato nel dicembre 2005, in quanto approccio equilibrato, globale e coerente al problema della migrazione nell'Unione; prendendo atto con soddisfazione dei progressi compiuti al riguardo e restando in attesa della relazione della Commissione al Consiglio europeo sui progressi realizzati entro dicembre 2006;
3. *tenendo conto* delle cause dell'immigrazione illegale e quindi concentrandosi sui potenziali fattori di spinta e di attrazione;
4. *riconoscendo* che lo sviluppo di un quadro politico sostenibile con i paesi d'origine e di transito, benché sia più pressante che mai, richiede una prospettiva a lungo termine e deve essere accompagnato da un approccio integrato che comprenda il varo di ulteriori misure operative tese a rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne marittime e a garantire la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale, misure queste che possono efficacemente essere attuate tra gli Stati membri a breve e medio termine basandosi sull'esperienza acquisita dalle operazioni svolte dall'Agenzia Frontex quest'anno e dedicando particolare attenzione alla cooperazione con i paesi terzi d'origine e di transito;
5. *riconoscendo* l'importanza del ruolo svolto dall'Agenzia Frontex nel coordinare la risposta a questi sviluppi e riaffermando il ruolo centrale da essa svolto nel contesto del sistema di gestione integrata delle frontiere dell'UE attuando la cooperazione e il coordinamento operativi tra gli Stati membri;

6. *prendendo atto* della competenza della Commissione a esaminare la portata dell'adeguamento di altri strumenti finanziari esistenti e previsti al fine di aumentarne la capacità di risposta a situazioni di crisi o di emergenza;
7. *tenendo conto* delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, punti 35 e 36, e delle conclusioni del Consiglio del novembre 2004, che sottolineano la necessità di condurre una valutazione sistematica delle relazioni con i paesi terzi che non cooperano nella lotta contro l'immigrazione clandestina;

Il Consiglio:

1. *chiede* di proseguire i lavori sullo sviluppo di un sistema integrato dell'UE per la gestione delle frontiere esterne e la strategia della gestione delle frontiere, tenendo conto delle specificità di ciascuna frontiera, grazie al quale una strategia adattabile a lungo termine possa corrispondere agli obiettivi della Comunità in questo settore, nella prospettiva di adottare i necessari orientamenti strategici entro dicembre 2006;
2. *s'impegna* a operare, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo in veste di co-legislatore, per una rapida adozione della proposta di regolamento che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT), presentata dalla Commissione;
3. *ricorda* la sua intenzione di analizzare in profondità il ruolo dell'Agenzia Frontex sulla base della relazione di valutazione della Commissione, che sarà presentata nel 2007;
4. *cercherà* un rapido accordo sul programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori 2007-2013", per garantire la disponibilità di fondi per nuove azioni in questo settore in uno spirito di solidarietà;
5. *invita* la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia Frontex e tenendo conto delle responsabilità degli Stati membri, dello studio di fattibilità per l'istituzione di una rete di pattuglie costiere nel Mediterraneo (MEDSEA) e dell'esperienza acquisita nelle operazioni congiunte, a presentare entro il 2006 una comunicazione al Consiglio che individui le ulteriori misure operative che possono essere prese a breve termine per dotare l'Unione della necessaria capacità di assistenza nella prevenzione e nella gestione di situazioni di crisi migratoria. In questo contesto, la Commissione dovrebbe:
 - esaminare con urgenza le esigenze e le possibilità di rafforzare l'Agenzia Frontex con personale aggiuntivo e un più consistente stanziamento in bilancio, allo scopo di consentirne l'ulteriore sviluppo e di aumentarne la capacità di risposta immediata a situazioni di crisi, in particolare tramite procedure snelle di coordinamento con gli Stati membri che partecipano a operazioni dell'Agenzia Frontex nell'ambito dell'attuale quadro finanziario dell'Unione europea;

- proseguire l'esame degli strumenti internazionali sul diritto del mare, tenendo presenti i pertinenti aspetti della normativa sui rifugiati, al fine di contribuire all'elaborazione di orientamenti quanto alla portata legale delle azioni che la Comunità e i suoi Stati membri devono intraprendere per contrastare i flussi migratori in alto mare senza ledere i principi sanciti nel quadro giuridico internazionale per il diritto del mare e la protezione dei rifugiati;
- valutare le esigenze ed esaminare i mezzi per garantire adeguate condizioni di accoglienza e sostegno nei casi in cui un alto numero di cittadini di paesi terzi, tra cui anche minori, tentino di entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro, e coordinare un sostegno adeguato e mirato della Comunità e degli altri Stati membri facendo uso dei pertinenti strumenti finanziari, in particolare il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori 2007-2013", nell'ambito dell'attuale quadro finanziario dell'Unione europea;
- esaminare modalità e mezzi atti a migliorare l'identificazione e il rimpatrio dei migranti irregolari (sprovvisti di documenti) attraverso la creazione di basi di dati europee concordate e un uso più efficace di quelle esistenti;

6. *invita* l'Agenzia Frontex

- a proseguire i lavori riguardanti lo studio di fattibilità sulla creazione di un sistema di sorveglianza europeo che abbracci inizialmente l'intera frontiera marittima meridionale dell'UE e il Mediterraneo. (BORTEC); invita inoltre la Commissione a definire il seguito appropriato da dare ai risultati dello studio e a riferire al Consiglio entro marzo 2007;
- a proseguire i preparativi per mettere urgentemente in atto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio al fine di creare a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche di proprietà degli Stati membri che potrebbero essere messe a disposizione di un altro Stato membro a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia;
- a riflettere sulla creazione di centri regionali interconnessi che siano a disposizione dell'Agenzia Frontex per taluni aspetti operativi nelle varie zone o sottozone marittime.

7. *invita* gli Stati membri a contribuire attivamente alla creazione a livello centrale di un registro delle attrezzature tecniche al fine di disporre di un pool centrale di mezzi e attrezzature disponibili in particolare per esigenze operative alla frontiera marittima entro l'estate 2007;

8. *intende*, nel contesto del seguito da dare alla conferenza di Rabat e in vista della conferenza UE-Africa che si terrà a Tripoli, assieme alla Commissione, operare in stretta cooperazione con i paesi terzi di origine e transito interessati per quanto riguarda lo sviluppo di pertinenti attività operative, l'ulteriore sviluppo delle loro capacità di cooperazione e risposta ai flussi di migrazione illegale, anche attraverso l'attuazione dell'articolo 13 dell'accordo di Cotonou, l'ulteriore conclusione di accordi di riammissione, in particolare con i paesi africani dai quali provengono i più significativi flussi migratori verso l'Europa, e di meccanismi stabili di identificazione, nonché attraverso la cooperazione con agenzie europee quali Frontex e Europol. La cooperazione con i paesi di origine e transito dovrebbe basarsi su responsabilità e impegni reciproci riguardo alla gestione dei flussi migratori. Si esortano pertanto tutti i paesi terzi che si trovano lungo le rotte della migrazione a intraprendere tutte le azioni necessarie per combattere la migrazione illegale."

Elementi del problema

L'Approccio globale in materia d'immigrazione fissa una serie di azioni prioritarie per l'Africa e il Mediterraneo. La Commissione e l'Agenzia Frontex sono state invitate a attuare alcune misure per accrescere la cooperazione operativa tra gli Stati membri.

Il 17 luglio 2006 il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" ha adottato conclusioni sulla migrazione in cui si sottolinea la necessità di affrontare tutti gli aspetti inerenti alla grave situazione nel Mediterraneo e nell'Atlantico, in particolare alle frontiere marittime, mediante misure concrete a breve, medio e lungo termine, compresa la cooperazione operativa marittima allo scopo di sviluppare adeguate capacità di sorveglianza alle frontiere marittime.

La questione è stata discussa anche nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 24 luglio, in cui la Commissione e il direttore esecutivo dell'Agenzia Frontex hanno riferito al Consiglio in merito all'andamento dell'attuazione dell'Approccio globale in materia d'immigrazione. In tale occasione il Consiglio ha discusso la situazione nella regione mediterranea e in Africa, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. Ha accolto con favore le misure adottate dalla Commissione e dall'Agenzia Frontex e ha rilevato la necessità di continuare a sviluppare la cooperazione operativa. Il Consiglio ha chiesto ai suoi organi preparatori di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione nella regione mediterranea e in Africa al fine di valutare le misure da adottare e poter reagire adeguatamente.

I flussi di immigrazione clandestina, continui e di ampie proporzioni, verso le coste spagnole, italiane e maltesi quest'estate hanno determinato il costante monitoraggio della questione al massimo livello comunitario e in altri consessi, incluso il Consiglio informale di Tampere e la riunione regionale dei Ministri a Madrid nel settembre 2006.

RECIPROCIÀ IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO CON ALCUNI PAESI TERZI

Il vicepresidente della Commissione, Franco Frattini, ha presentato la seconda relazione della Commissione relativa alla reciprocità in materia di esenzione dal visto con alcuni paesi terzi.

Il Consiglio ha proceduto a un primo scambio di opinioni e la presidenza ha concluso che la Comunità dovrà continuare a lavorare per assicurare la piena reciprocità dell'esenzione dal visto con i paesi terzi con i quali essa non è ancora stata raggiunta.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, prevede un nuovo sistema di segnalazione per quanto concerne il meccanismo di reciprocità, che è all'origine della prima relazione della Commissione al riguardo, presentata nel gennaio 2006.

Successivamente il Consiglio ha adottato conclusioni basate sulle relazione, in cui si è compiuto dei progressi compiuti con taluni paesi terzi per una piena reciprocità dell'esenzione dal visto, pur prendendo atto della mancanza di progressi con altri paesi (in particolare Stati Uniti e Australia). Le conclusioni invitano la Commissione a intensificare gli sforzi nei confronti di tali paesi e a seguire gli sviluppi riguardo ad altri paesi terzi interessati. Le conclusioni del Consiglio invitano inoltre la Commissione a segnalare i progressi compiuti, nella seconda relazione prevista per il secondo semestre del 2006.

MOLDOVA: APERTURA DEI NEGOZIATI PER L'AGEVOLAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI E ACCORDI DI RIAMMISSIONE

Il Consiglio è stato informato dei risultati delle consultazioni sulla questione dell'apertura dei negoziati per l'agevolazione del rilascio dei visti e gli accordi di riammissione con la Moldova.

Alla luce di tali consultazioni il Consiglio ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare mandati di negoziato per l'agevolazione del rilascio dei visti e gli accordi di riammissione con la Moldova.

Nel luglio 2006 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha chiesto alla Commissione di avviare le consultazioni con gli Stati membri sull'eventuale avvio dei negoziati per l'agevolazione del rilascio dei visti e gli accordi di riammissione con la Moldova. La relazione di valutazione della Commissione era attesa per il settembre 2006.

In precedenza, nella sessione del 27 e 28 aprile, il Consiglio "Giustizia e affari interni", contemporaneamente all'accordo sulla decisione volta a aumentare i diritti percepiti per il trattamento delle domande di visto, aveva deciso di invitare la Commissione a presentare raccomandazioni sui mandati relativi all'avvio di negoziati per l'agevolazione del rilascio di visti e gli accordi di riammissione, cominciando dai paesi con una prospettiva europea di cui nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2003 e del giugno 2005. Successivamente la Commissione ha presentato i mandati necessari per Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina e Albania. L'adozione di tali mandati da parte del Consiglio (e ciò varrebbe per eventuali mandati riguardanti la Moldova) entro quest'anno determinerebbe il congelamento a 35 EUR, anziché a 60 EUR, sino alla fine del 2007, dei diritti di trattamento.

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI

Il Consiglio ha esaminato alcune questioni in sospeso inerenti allo strumento giuridico in questione, in particolare il motivo di rifiuto in relazione al reinserimento sociale e l'inclusione dei cittadini dei paesi terzi nel campo d'applicazione dello strumento.

Per quanto concerne il reinserimento sociale, gran parte delle delegazioni è favorevole all'impostazione della presidenza che prevede l'obbligo dello Stato di emissione di trasmettere una sentenza solo se così facendo si potrà facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, piuttosto che l'obbligo di fornire un motivo di rifiuto allo Stato di esecuzione.

Quanto ai cittadini dei paesi terzi, è in stata in genere accettata la loro inclusione nel campo d'applicazione dello strumento. Tuttavia è stato riconosciuto che la proposta comporta una distinzione tra cittadini dell'Unione e cittadini di paesi terzi. La presidenza ha proposto di inserire un considerando sulla questione dei cittadini dei paesi terzi.

Il Consiglio ha incaricato i suoi organi preparatori di proseguire i lavori sulla decisione quadro, per giungere a un accordo nel dicembre 2006.

La proposta ha lo scopo di consentire il trasferimento in un altro Stato membro delle persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, tenendo conto della possibilità di reinserimento sociale di tali persone.

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del 21 marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l'ulteriore esecuzione della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale alla convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo consenso non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura.

I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell'UE o altre persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro siano state oggetto di una sentenza penale e siano state condannate a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro.

L'applicazione della sentenza nello Stato membro di esecuzione aumenta la possibilità di riabilitazione sociale delle persona condannata, offrendogli l'opportunità di conservare legami famigliari, linguistici, culturali e altri.

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione dei lavori concernenti l'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

La discussione si è incentrata sulla principale questione in sospeso, ossia l'estensione del campo di applicazione dell'Agenzia alle materie connesse alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (titolo VI del trattato sull'Unione europea, il cosiddetto "Terzo pilastro").

La presidenza ha invitato gli Stati membri a contribuire, con spirito costruttivo, alla ricerca di una soluzione di compromesso della questione, affinché l'Agenzia possa essere istituita prima della fine dell'anno, conformemente al calendario stabilito dal Consiglio europeo nel giugno 2006.

Al riguardo la presidenza ha affermato di voler presentare entro breve tempo alle delegazioni una soluzione di compromesso.

Il 5 luglio 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea¹.

Conformemente alla proposta della Commissione, l'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e degli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

¹ 10774/05; COM (2005) 280 defin.

MISURE PENALI FINALIZZATE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Consiglio ha discusso questioni specifiche riguardanti una proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ha incentrato il dibattito sull'esigenza di misure penali nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, sul quesito se e in quale misura la Comunità abbia competenze per adottare misure di diritto penale nel campo dei diritti di proprietà intellettuale in base all'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea e sul campo d'applicazione della direttiva (l'elenco dei diritti che dovrebbero essere inclusi nella direttiva: solo quelli armonizzati a livello comunitario o anche la possibilità di includere i diritti nazionali).

Il Consiglio ha convenuto in generale quanto segue:

- 1) La tutela dei diritti di proprietà intellettuale riveste la massima importanza. Tenendo presente il principio di sussidiarietà e il fatto che il ricorso al diritto penale costituisce l'ultima ratio, occorre un esame più approfondito della necessità di misure penali a livello UE per proteggere i diritti di proprietà intellettuale.
- 2) Rilevando inoltre che l'attuale esame della direttiva 2004/48/CE dovrebbe fornire informazioni sull'efficacia delle disposizioni UE in merito a misure civili e amministrative di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e che le questioni di base relative alla competenza comunitaria a adottare misure penali potranno essere più proficuamente discusse dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-440/05, il dibattito dovrebbe comunque continuare a livello di Gruppo sulle disposizioni sostanziali dello strumento proposto.
- 3) Queste disposizioni sostanziali dello strumento proposto dovrebbero essere discusse sulla base di una restrizione della sua portata ai diritti di proprietà intellettuale armonizzati nella legislazione comunitaria, conformemente ai principi affermati nelle conclusioni della riunione informale "GAI" di Vienna del 13-14 gennaio 2006.

Con la sentenza del 13 settembre 2005, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (C-176/03 Commissione contro Consiglio). La Corte ha ritenuto che l'articolo 175 TCE, che fa riferimento alle misure intese a proteggere l'ambiente, abilita la Comunità a adottare misure in relazione al diritto penale degli Stati membri. Pertanto, la Corte ha sentenziato che la decisione quadro sconfinava nelle competenze attribuite alla Comunità e quindi non rispettava l'articolo 47 del TUE.

La Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza della Corte (COM(2005) 583 defn.). La proposta modificata di direttiva del 2 maggio 2006 di cui sopra, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è stata elaborata tenendo conto di tale comunicazione.

SENTENZE DI CONDANNA NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI PENALI

Il Consiglio ha discusso una decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale e ha incaricato i suoi organi preparatori di proseguire l'esame della proposta.

La proposta di decisione quadro mira a definire le condizioni secondo le quali nell'ambito di un procedimento penale avviato in uno Stato membro contro una persona possono essere prese in considerazione precedenti condanne riguardanti fatti diversi, pronunciate contro la stessa persona in altri Stati membri.

In conformità di questo strumento ciascuno Stato membro provvederà affinché nel corso di un procedimento penale contro una persona siano prese in considerazione precedenti condanne pronunciate contro la stessa persona in altri Stati membri per fatti diversi, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in conformità degli strumenti applicabili in materia di assistenza giudiziaria o in materia di informazioni estratte dai casellari giudiziari e affinché ad esse siano attribuiti effetti giuridici uguali a quelli attribuiti a precedenti condanne nazionali.

A margine del Consiglio

– Comitato misto

Il Comitato (UE + Norvegia, Islanda e Svizzera), presieduto dal Ministro norvegese della Giustizia Knut Storberget ha approvato la base giuridica del SIS II e le conclusioni riguardanti il SIS II e il SIS I+.

Ha anche approvato le conclusioni riguardanti il rafforzamento delle frontiere marittime esterne meridionali.

– Accordo con gli Stati Uniti d'America sulla continuazione dell'uso di dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)

L'UE e gli Stati Uniti hanno oggi portato a conclusione i negoziati riguardanti un accordo provvisorio sul trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al governo degli Stati Uniti.

L'accordo provvisorio, che sarà presentato per approvazione al Consiglio dell'UE il più presto possibile, crea certezza del diritto sostituendo l'accordo del maggio 2004 tra la Comunità europea e gli USA, in seguito alla sentenza del 30 maggio 2006 della Corte di Giustizia della Comunità europea (vedi oltre).

L'UE accoglie favorevolmente il nuovo accordo che contribuirà a prevenire e combattere il terrorismo e la grande criminalità transnazionale assicurando nel contempo un livello equivalente di protezione dei dati personali dei passeggeri in linea con gli standard europei in materia di diritti fondamentali e privacy.

L'accordo provvisorio prevede che i dati PNR nei sistemi di prenotazione dei vettori aerei continuino a essere trasmessi agli USA come avveniva con il precedente accordo. Il governo statunitense può accedere per via elettronica ai dati PNR dei sistemi dei vettori aerei per il controllo alla prenotazione/partenza ubicati nel territorio degli Stati membri dell'UE, in conformità di specifiche dichiarazioni d'impegno. Questo sistema sarà sostituito a tempo debito con un sistema in base al quale i vettori aerei dell'UE trasmetteranno i dati richiesti agli USA.

In base all'accordo provvisorio l'UE garantirà che i vettori aerei che effettuano il trasporto di passeggeri nei voli diretti verso gli USA o provenienti da tale paese tratteranno i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione automatizzati nel modo richiesto dal governo statunitense.

Il governo statunitense continuerà a elaborare i dati PNR ricevuti e a trattare le persona interessate da tale elaborazione in conformità delle dichiarazioni d'impegno effettuate nel 2004.

L'accordo si applicherà in modo provvisorio dalla data della firma. Scadrà alla data di applicazione di un eventuale accordo sostitutivo e comunque non oltre il 31 luglio 2007, salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti.

Antefatti

Nella sua sentenza del 30 maggio 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2004/496/CE del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea del precedente accordo (sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al governo degli Stati Uniti), nonché la decisione 2004/535/CE della Commissione, del 14 maggio 2004 (cosiddetta "decisione sull'adeguatezza") che era strettamente collegata all'accordo.

La Corte ha annullato queste decisioni in quanto non rientrano nella competenza della Comunità europea; non ha tuttavia stabilito che le decisioni violano diritti fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati.

Nell'annullare le due decisioni, la Corte ne ha mantenuto gli effetti, ma solo fino al 30 settembre 2006.

Di conseguenza, l'UE ha denunciato l'accordo e negoziato un nuovo accordo con gli USA che rientra nella competenza dell'Unione europea e non della Comunità europea.

VARIE**– *Partecipazione attiva dei giovani delle minoranze etniche alla società***

Il Consiglio è stato informato su una Conferenza europea sulla partecipazione attiva dei giovani delle minoranze etniche alla società tenutasi a Copenaghen il 7 e 8 settembre 2006. La conferenza è stata organizzata congiuntamente dai Paesi Bassi e dalla Danimarca. I tre più importanti temi della conferenza erano - Istruzione e impiego, pari opportunità nonché coesione e prevenzione della radicalizzazione.

Prima della conferenza ha avuto luogo in Danimarca, dal 1° al 3 settembre 2006, una manifestazione per la gioventù dedicata alla stessa tematica. Cinquantatre giovani provenienti da quasi tutti gli Stati membri si sono scambiati idee e esperienze e, cosa ancor più importante, hanno elaborato proposte concrete sul modo di promuovere la partecipazione attiva e l'ulteriore integrazione.

Il filmato tratto dalla manifestazione, i discorsi della Conferenza del 7 e 8 settembre 2006, le proposte scaturite dalla manifestazione "gioventù" e l'opuscolo "catalogo di idee" che descrive stimolanti progetti europei in materia di integrazione sono accessibili sul sito www.newtodenmark.dk.

ALTRI PUNTI APPROVATI

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Asilo e immigrazione

Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione. Tale meccanismo è integrato dalla possibilità di procedere a scambi di opinioni e a dibattiti su dette misure (12758/06).

In virtù della suddetta decisione gli Stati membri comunicheranno il prima possibile alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle misure che intendono adottare o hanno recentemente adottato nei settori dell'asilo e dell'immigrazione. Le misure nazionali interessate dalla decisione in questione sono quelle che possono avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull'Unione europea in generale. Ciascuno Stato membro avrà la responsabilità di valutare se le proprie misure nazionali possono avere o no un impatto significativo.

Tra le misure nazionali si annoverano intenzioni politiche, programmazioni a lungo termine, normativa adottata o in fase di progetto, decisioni definitive dei supremi organi giurisdizionali che applicano o interpretano disposizioni di diritto interno e decisioni amministrative che si ripercuotono su un numero di persone consistente.

Per motivi di efficienza e accessibilità, la rete per lo scambio di informazioni sarà basata sul web. La Commissione sarà responsabile dello sviluppo e della gestione della rete.

La decisione prevede che la Commissione elabori ogni anno una relazione generale per ricapitolare le principali informazioni comunicate dagli Stati membri. La relazione generale costituirà la base su cui si svilupperà il dibattito a livello ministeriale sulle politiche nazionali in materia di asilo e di immigrazione.

La decisione sarà applicata in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.

Norme sul traffico frontaliero locale

Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e introduce a tal fine un lasciapassare per traffico frontaliero locale (PE-CONS 3607/06).

Il regolamento autorizza gli Stati membri a concludere o mantenere in vigore accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi ai fini dell'attuazione del regime.

Il regime di traffico frontaliero locale assicurerà che le frontiere con i vicini dell'Unione europea non costituiscano un ostacolo al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale. Esso costituisce una deroga alle regole generali relative ai controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE previste dal regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce il Codice frontiere Schengen.

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale avrà una validità minima di un anno e una validità massima di cinque anni. Esso deve recare la fotografia del titolare e contenere informazioni supplementari (ad es. nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, ecc.). Deve inoltre precisare chiaramente che il titolare non è autorizzato a circolare al di fuori della zona di frontiera e che qualsiasi abuso è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione.

Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo per controversie di modesta entità

In seguito all'accordo dell'1-2 giugno 2006 e previa conclusione dei lavori sui considerando e i moduli standard, il Consiglio ha confermato l'accordo generale su tutto il progetto di regolamento che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità. Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il parere in prima lettura.

La proposta è intesa a semplificare e accelerare il contenzioso relativo a dette controversie nei casi transfrontalieri e a ridurne i costi istituendo il procedimento europeo per controversie di modesta entità. La proposta elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Il progetto di regolamento si applica nei casi transfrontalieri, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi complessivi, i diritti e le spese, non ecceda i 2 000 EUR alla data di inizio del procedimento. Il contenzioso relativo alla materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri è escluso dal campo di applicazione.

Il progetto di regolamento precisa inoltre che il procedimento europeo per controversie di modesta entità non può essere applicato alle controversie vertenti sulle seguenti materie:

- stato o capacità giuridica delle persone fisiche e obbligazioni alimentari,
- regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni,

- fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini,
- sicurezza sociale,
- arbitrato,
- diritto del lavoro,
- affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,
- violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

L'attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta riportato nell'allegato del testo e presentandolo all'autorità giudiziaria competente direttamente, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è introdotto. Il modulo comprende una descrizione delle prove a sostegno della richiesta e, ove opportuno, è accompagnato da eventuali documenti giustificativi pertinenti.

Una volta adottato, il regolamento sarà applicato in tutti gli Stati membri ad esclusione della Danimarca

Reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Il Consiglio ha adottato all'unanimità una decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (14622/04).

Obiettivo della decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi. Essa farà obbligo agli Stati membri di riconoscere ed eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro.

Il principio generale è che le autorità competenti nello Stato di esecuzione riconosceranno senza ulteriori formalità una decisione di confisca che sia stata trasmessa in conformità delle norme stabilite nella decisione quadro ed adotteranno tutte le misure necessarie per darvi esecuzione.

La decisione quadro contiene un elenco di reati per i quali, qualora essi diano luogo ad una decisione di confisca e siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, l'esecuzione della decisione di confisca avverrà senza verifica della doppia incriminabilità degli atti nello Stato membro di esecuzione.

Questo atto legislativo, che lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme ottenute in conseguenza della sua applicazione, non riguarda la restituzione dei proventi al legittimo proprietario .

Il corretto funzionamento pratico della decisione quadro presuppone uno stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro.

Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Eurojust per il 2005

Il Consiglio ha preso atto della relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Eurojust per il 2005. La Presidenza trasmetterà la relazione al Parlamento europeo per informazione (11875/06).

Adesione alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Il Consiglio ha adottato una decisione sull'adesione della Comunità europea alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (7591/06).

Al momento la Comunità ha soltanto uno status di osservatore nell'organizzazione. Un'adesione a tutti gli effetti è necessaria per due motivi: conferirebbe alla Comunità uno status conforme al suo nuovo ruolo di attore internazionale di primo piano nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Le permetterebbe anche di partecipare a pieno titolo alla negoziazione delle convenzioni nei settori di sua competenza, esprimendo pareri e posizioni e garantendo la conformità e la coerenza fra le sue norme e gli strumenti internazionali previsti. Inoltre, sarebbe la stessa Comunità, nei settori di sua competenza, anziché gli Stati membri, a formare oggetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalle convenzioni dell'Aia.

La conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato è un'organizzazione internazionale che opera da molto tempo a favore dell'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato, negoziando e redigendo essenzialmente convenzioni internazionali (www.hcch.net).

Requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

Il Consiglio ha adottato una decisione volta ad esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall'obbligo del visto (12853/06).

La decisione si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2006.

RELAZIONI ESTERNE

Asia centrale - Nomina del rappresentante speciale dell'UE

Il Consiglio ha adottato una decisione con la quale nomina il Sig. Pierre Morel nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale fino al 28 febbraio 2007, a seguito delle dimissioni dell'RSUE Ján Kubiš (12532/06) che è stato nominato ministro degli esteri della Slovacchia.

Il mandato del Sig. Morel, quale stabilito nell'azione comune 2005/588/PESC, include il perseguimento dei seguenti obiettivi politici dell'UE in Asia centrale:

- promuovere buone e strette relazioni con i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi;
- contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione;
- contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;
- affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Europa;
- potenziare l'efficacia e la visibilità dell'UE nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l'OSCE.

Cfr. anche la dichiarazione dell'AR Solana che esprime compiacimento per la nomina del Sig. P. Morel (S276/06).

Conferenza euromediterranea sulle donne nella società

Il Consiglio ha approvato la posizione comune dell'UE in vista della dichiarazione che sarà adottata alla prima conferenza euromediterranea sul rafforzamento del ruolo delle donne nella società che si terrà ad Istanbul il 14-15 novembre 2006.

Cooperazione con il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia

Il Consiglio ha deciso di prorogare per un periodo di 12 mesi la posizione comune 2004/694/PESC¹ relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

Le misure riguardano in particolare il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti a tutte le persone incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, che non si trovano sotto la custodia del tribunale.

POLITICA COMMERCIALE

Antidumping - Cina e Vietnam - Calzature in cuoio

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'UE di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam (12516/1/06).

Il regolamento è volto a proteggere il mercato calzaturiero dell'UE istituendo un dazio sulle importazioni dalla Cina e dal Vietnam delle calzature in cuoio rispettivamente del 16,5% e del 10%.

Le misure antidumping saranno applicabili per un periodo di due anni.

Le misure sono state adottate sulla scorta di un'inchiesta della Commissione, avviata nel luglio 2005, che ha confermato il dumping e il pregiudizio arrecato ai produttori comunitari. A seguito dell'inchiesta la Commissione ha istituito, lo scorso aprile, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam.

Le nuove misure entreranno in vigore il 7 ottobre, data di scadenza del dazio provvisorio.

¹ GU L 315, 14.10.2004, pag. 52.

Franchigie fiscali sulle importazioni

Il Consiglio ha adottato una direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (8447/06).

La direttiva codifica e abroga la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978; sostituisce i vari atti in esso incorporati, raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche necessarie per l'operazione stessa di codificazione.

ALLARGAMENTO

Associazione con la Turchia - regime commerciale per i prodotti agricoli

Il Consiglio ha approvato un progetto di decisione sulla posizione dell'UE riguardo alla modifica dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione UE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. La decisione sarà adottata dal Consiglio di associazione UE-Turchia.

La proposta adegua un regime preferenziale per gli scambi di prodotti agricoli tra l'UE e la Turchia per tener conto dell'allargamento dell'UE a 25 Stati membri. Contiene inoltre modifiche di carattere tecnico, quali l'aggiornamento dei codici tariffari e la designazione delle merci.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Modifiche all'accordo SEE

Il Consiglio ha approvato dei progetti di decisioni, da trasmettere ai fini della loro adozione al comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE), volte a modificare l'accordo SEE nell'intento di

- consentire alla Norvegia di mantenere il proprio sistema di gestione della sicurezza per le società di navigazione che gestiscono navi da passeggeri, come previsto dalle norme nazionali più severe in vigore in tale paese (12086/06);

- ampliare la cooperazione nel settore della politica sociale con gli Stati SEE-EFTA mediante la partecipazione all'azione UE "Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)" (12463/06);
- ampliare la cooperazione nel settore dell'occupazione mediante l'inclusione del Liechtenstein nella rete dei servizi europei dell'occupazione (Eures) a partire dal 1° gennaio 2007 (12466/06).

Il Comitato misto SEE deve integrare tutta la legislazione comunitaria pertinente all'accordo SEE per assicurare la necessaria certezza giuridica e omogeneità del mercato interno.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Centro per lo sviluppo delle imprese e Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale - bilancio 2007

Il Consiglio ha approvato due progetti di decisioni, da trasmettere ai fini della loro adozione al Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, relative all'adozione del bilancio 2007 del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (2127/06) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (2128/06).

Il progetto di bilancio globale per il 2007 ammonta a 20,3 milioni di EUR per il CSI ed a 14,2 milioni di EUR per il CTA.

POLITICA DI COESIONE

Orientamenti strategici comunitari

Il Consiglio ha adottato, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, una decisione sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione. Tali orientamenti definiscono un contesto indicativo per l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 (11807/06).

L'obiettivo di tali orientamenti strategici è di accrescere il contenuto strategico della politica di coesione, al fine di rafforzare le sinergie con gli obiettivi dell'agenda di Lisbona rinnovata per le riforme economiche e sociali, e di facilitarne la realizzazione.

BILANCIO**Progetto di bilancio rettificativo al bilancio generale 2006***

Il Consiglio ha approvato la definizione di un progetto di bilancio rettificativo per il 2006 nell'intento di:

- mobilitare nuovi fondi per un importo di 120 milioni di EUR per sostenere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota;
- aumentare di 4 milioni di EUR il sostegno all'"Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)"; e
- creare tre nuove linee di bilancio in seguito alla modernizzazione del sistema contabile dell'UE.

Il Consiglio ha chiesto alla presidenza di preparare i documenti di bilancio da trasmettere al Parlamento europeo (12702/06).

AGRICOLTURA**Bachicoltura**

Il Consiglio ha adottato un regolamento relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (versione codificata) (8448/06).

PESCA**Accordo di pesca UE-Comore**

Il Consiglio ha adottato un regolamento che approva l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (12506/06).

L'accordo prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 rimane in vigore e diventa parte integrante dell'accordo. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono attribuite per tonniere con reti a circuizione (40 unità spagnole, francesi e italiane) e pescherecci con palangari di superficie (17 unità spagnole e portoghesi). L'accordo riguarda 6.000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque delle Comore.

La contropartita finanziaria a carico dell'UE ammonta a 2 340 000 EUR per l'intero periodo di sei anni.

L'accordo si applicherà per sette anni dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovabile per periodi supplementari di sette anni. Esso sostituisce il regolamento (CEE) n. 1494/88, che è abrogato.

Accordo di pesca UE-Seychelles

Il Consiglio ha adottato un regolamento che approva l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e le Seychelles (12505/1/06).

L'accordo prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011 rimane in vigore e diventa parte integrante dell'accordo. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono espresse in numero di unità (40 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie) e riguardano la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo. Il contributo finanziario è fissato a 24 750 000 EUR (4 125 000 EUR all'anno per sei anni).

L'accordo si applicherà per sei anni dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovabile per periodi supplementari di sei anni. Esso sostituisce il regolamento (CEE) n. 1708/87 sulla pesca al largo delle Seychelles, che è abrogato.